***Il nuovo credito di imposta in beni strumentali.***

La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) interviene per prorogare all’esercizio 2021 il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, in beni tecnologici e in beni immateriali, già introdotto lo scorso anno quale evoluzione della precedente disciplina di super e iper ammortamenti.

Va però segnalato che si tratta di una disposizione che viene potenziata rispetto alla disciplina precedente, in quanto le misure del bonus sono state incrementate, soprattutto per gli investimenti realizzati nel 2021.

Come il precedente credito di imposta è previsto il riconoscimento di specifici crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione nel mod. F24, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2022 (ovvero 30.6.2023 qualora sia accettato l’ordine dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31.12.2022).

In particolare l’agevolazione c.d. “**Transizione 4.0**” è differenziata a seconda che l’investimento abbia ad oggetto:

− beni materiali e immateriali strumentali “generici”;

− beni materiali strumentali “Industria / Agricoltura 4.0”;

− beni immateriali strumentali “Industria / Agricoltura 4.0”.

Si evidenzia che relativamente agli investimenti effettuati nel 2020 (ovvero entro il 30.6.2021 alle predette condizioni riferite all’ordine / acconti) aventi ad oggetto i suddetti beni la Finanziaria 2020 già riconosce la spettanza di specifici crediti d’imposta. **Dovrà essere chiarito quale agevolazione applicare in caso di investimenti ricadenti nel periodo interessato dalla sovrapposizione delle due diverse disposizioni.**

***Il credito d’imposta***

Tale *bonus* spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Non hanno invece diritto al credito d’imposta le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale.

**La fruizione del credito è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.**

Il credito d’imposta spetta, oltre che alle imprese (individuali o in forma societaria) anche ai lavoratori autonomi, limitatamente, per questi ultimi, ai beni strumentali diversi da quelli tecnologici afferenti impresa 4.0 (ossia con esclusione di quelli individuati nell’allegato A e B alla L. 232/2016).

Sotto il profilo temporale, l’investimento deve essere realizzato:

* a decorrere **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022**;
* ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Pertanto, rispetto alle precedenti proroghe, la presente coinvolge un argo temporale più ampio, di circa 2 anni (oltre all’estensione di ulteriori 6 mesi per i beni “prenotati” tramite contratto con il fornitore e con pagamento dell’acconto).

Sono esclusi dal riconoscimento del credito d’imposta i seguenti investimenti:

* beni indicati all’articolo 164, comma 1, Tuir (ossia le autovetture);
* beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
* i fabbricati e le costruzioni;
* i beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015 (beni impiegati in determinati settori, quali condutture, ferrovie, etc.);
* i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

***Misura del bonus***

Il credito d’imposta concesso è variabile in ragione del momento in cui gli investimenti sono realizzati:

1. il *bonus* è più consistente per gli investimenti realizzati nel 2021 (ovvero entro il 30 giugno 2022 con ordine accettato dal fornitore e acconto di almeno il 20% pagato entro il 31 dicembre 2021), rispetto a quelli che saranno posti in essere nel 2022.

Per gli **investimenti effettuati nel 2021** (la norma incorpora in tale fattispecie anche gli investimenti realizzati al termine del 2020, a partire dal 16 novembre scorso):

* in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 (**ossia diversi da quelli industria 4.0, per i quali è previsto una misura del *bonus* maggiore**) nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro e in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 (**ossia diversi dai beni immateriali, quali software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, anche mediante piattaforme di cloud computing, per i quali è prevista una specifica misura del *bonus***), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, il credito **d’imposta è riconosciuto nella misura del 10%;**
* per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile, la misura del credito d’imposta **è elevata al 15%.**
* in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 (**beni tecnologici di industria 4.0**) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

**Per gli investimenti realizzati nel 2022** (ovvero entro il 30 giugno 2023 con ordine e acconto al fornitore entro la fine del 2022):

* in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro e in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla L. 232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro il credito d’imposta **è riconosciuto nella misura del 6%**;
* in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016, il credito spetta nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 (come detto, si tratta di beni immateriali, quali software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, anche mediante piattaforme di *cloud computing*), **a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022**, ovvero entro il 30 giugno 2023 con ordine e acconto al fornitore entro la fine del 2022 il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Quindi mentre per i beni materiali e immateriali generici e per i beni materiali industria / agricoltura 4.0 abbiamo trattamenti diversi a seconda dei periodo (dal 16-11-2020 al 31-12-2021 e dal 1-1-2022 al 31-12-2022 con code nei sei mesi successivi per entrambe i periodi) per i beni immateriali di cui all’allegato B il periodo è unico dal 16-11-2020 al 31-12-2022.

**Si evidenzia che mentre il precedente credito di imposta per i beni generici (non 4.0) era rivolto solo ai beni materiali il nuovo credito di imposta spetta anche ai beni immateriali generici (es. software) anche se non rispodenti ai criteri dell’allegato B.**

***Utilizzo del credito***

Come per il *bonus* previsto lo scorso anno, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione di altri tributi o contributi tramite la presentazione del modello F24.

Con **risoluzione 3/E del 13 gennaio 2021**  l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per entrambe i crediti di imposta.

I codici tributo sono i seguenti:



Detto credito può essere utilizzato a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni (**il precedente *bonus* era invece utilizzabile solo dall’anno successivo**), ovvero, per i beni ricompresi negli allegati A e B alla L. 232/2016 (investimento industria / agricoltura 4.0), a **decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.**

**Modificato anche il periodo di fruizione che ora diventa di 3 anni anzicchè 5.**

Per gli investimenti **diversi dai beni tecnologici industria 4.0**, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Si ricorda inoltre che il credito di imposta è cumulabile con il PSR nei limiti stabiliti per ciascuna misura dal regolamento (UE) n. 1305/2013 come già evidenziato per il precedente credito di imposta e di cui siè dato conto in precedenti informative sul tema.

Di seguito uno schema riepilogativo:



***Adempimenti richiesti***

Esclusivamente con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria /Agricoltura 4.0” è richiesta:

1. un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa;
2. la predisposizione di una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.

Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una

dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

Le fatture / documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura:

“***Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020***”.

***Decadenza***

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

**Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.**